



Ministero dell'Economia e delle Finanze

REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 24 DEL DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2016, N. 175

DIPARTIMENTO DEL TESORO – DIREZIONE VII

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante il “*Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica*”, (di seguito il Testo Unico), emanato in attuazione dell’articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124, così come modificato e integrato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

VISTO l’articolo 24, comma 1, del Testo Unico il quale prevede che, entro il 30 settembre 2017, ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione delle partecipazioni possedute, individuando quelle che devono essere alienate o oggetto delle misure di cui all’articolo 20, commi 1 e 2 (razionalizzazione, fusione, liquidazione, cessione), qualora non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all’articolo 4 (finalità perseguibili e attività svolte), ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all’articolo 5, commi 1 e 2 (motivazione sulle finalità perseguite e sulla compatibilità con i principi dell’azione amministrativa, ad eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l’acquisto di una partecipazione avvenga in conformità a espresse previsioni legislative), o che ricadono in una delle ipotesi di cui all’articolo 20, comma 2 (indicatori di economicità gestionale) del medesimo Testo Unico;

VISTO l’articolo 26, comma 2, del Testo Unico, che prevede che alle società elencate nell’allegato A non si applica l’articolo 4 del medesimo Testo Unico;

VISTO l’articolo 1, comma 4, lett. a), del Testo Unico, secondo il quale “*restano ferme le specifiche disposizioni, contenute in leggi o regolamenti governativi o ministeriali, che disciplinano società a partecipazione pubblica di diritto singolare costituite per la gestione di servizi di interesse generale o di interesse economico generale o per il perseguimento di una specifica missione di pubblico interesse*”;

VISTO l’art. 8, comma 2, del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito in legge 2 agosto 2002, n. 178, che ha istituito la società Coni Servizi S.p.A. (di seguito Coni Servizi), quale società strumentale del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e ha attribuito la titolarità delle azioni al Ministero dell’economia e delle finanze;

VISTO lo Statuto di Coni Servizi e, in particolare, l'articolo 4 relativo all'oggetto sociale in base al quale la Società svolge attività strumentali all'attuazione dei compiti istituzionali dell'ente CONI, finalizzati all'approntamento di mezzi e strutture necessari per lo svolgimento di manifestazioni ed attività sportive ed eventi collegati, nonché la gestione di impianti sportivi;

RILEVATO che Coni Servizi, in forza del richiamato articolo 8, comma 2, del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, è partecipata totalitariamente dal Ministero dell'economia e delle finanze che esercita i diritti dell'azionista;

PRESO ATTO che Coni Servizi è inserita nell'allegato A previsto dall'articolo 26, comma 2, del Testo Unico;

RITENUTO che non sussistono le condizioni previste dall'articolo 24 del Testo Unico, in presenza delle quali è richiesta l'alienazione delle partecipazioni ovvero la loro razionalizzazione, fusione o liquidazione, in quanto Coni Servizi risulta rispondente alle finalità istituzionali dell'ente CONI, connesse all'organizzazione e al potenziamento dello sport nazionale e alla promozione della massima diffusione della pratica sportiva, dispone di una organizzazione aziendale adeguata ai fini del corretto ed efficiente perseguimento dell'attività sociale con presidio dei rischi operativi e che dall'analisi dei documenti contabili della Società non sono state rilevate criticità di cui all'articolo 20, comma 2, del Testo Unico;

RILEVATO, altresì, che Coni Servizi detiene il 100% delle azioni del capitale sociale di ConiNet S.p.A. e il 100% del capitale sociale di Parco Sportivo del Foro Italico società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata;

VISTA la nota n. CS22092017165494PU del 22 settembre 2017, con la quale Coni Servizi ha ritenuto che in capo a i) ConiNet, società *in house* che ha per oggetto la fornitura di servizi informatici e telematici connessi al settore sportivo a favore di Coni Servizi, di CONI e delle Federazioni sportive associate al CONI, e ii) Parco Sportivo del Foro Italico S.S.D.r.l., società *in house* di Coni Servizi, costituita per la gestione del circolo polisportivo presso lo Stadio del tennis al Foro Italico, avente ad oggetto l'organizzazione delle attività sportive anche di natura agonistica all'interno del Parco del Foro Italico, conferito a Coni Servizi in usufrutto con Decreto Ministeriale del 30 giugno 2005, nonché la manutenzione delle aree in gestione, sussistono:

- i requisiti di cui all'articolo 4 comma 2, lettere a) e d) del Testo Unico, con particolare riferimento all'autoproduzione, in favore di Coni Servizi e del CONI, di servizi strumentali e servizi di interesse generale funzionali alla promozione dello sport;
- le motivazioni di sostenibilità economica e finanziaria in quanto dette società partecipate hanno conseguito risultati positivi, si trovano in equilibrio economico-finanziario, non

ricadono nelle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2 del Testo Unico e dall'eventuale internalizzazione dei servizi e delle società non deriverebbero risparmi di costi per la controllante;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2013, n. 67, relativo al Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e, in particolare, l'articolo 5, comma 7, lettera a), del predetto decreto, ai sensi del quale la Direzione VII – Finanza e Privatizzazioni del Dipartimento del Tesoro svolge la funzione di monitoraggio e gestione delle partecipazioni azionarie dello Stato;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 aprile 2016, con cui, a decorrere dal 3 maggio 2016, per la durata di un triennio, al dott. Antonino Turicchi, è stato conferito l'incarico di Direttore della Direzione VII – Finanza e Privatizzazioni del Dipartimento del Tesoro;

DECRETA

ai fini e per gli effetti di cui agli articoli 24 e 26 del Testo Unico, il mantenimento della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze in Coni Servizi S.p.A. e delle partecipazioni detenute da Coni Servizi S.p.A. in ConiNet S.p.A. e Parco Sportivo del Foro Italico S.S.D.r.l..

Il presente provvedimento è comunicato con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Le informazioni sono rese disponibili alla Corte dei Conti ed alla struttura di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

IL DIRIGENTE GENERALE

firmatario1